



Decisione/0224/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4039/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Loredana Germanò - Componente

Marina Vajana - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Antonino Piro - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4039/TFNSVE/2025-2026, 4039 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO (matricola 18630) contro la società U.S.D. LUCIGNANO (matricola 58565) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori BAMBINI SAMUELE (matricola 6505961), COLOMBO ELIA (matricola 5818884) e POMERANZI LORENZO (matricola 3782165).

In data 16.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha incardinato il procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Bambini Samuele (Matricola 6505961), Colombo Elia (Matricola 5818884) e Pomeranzi Lorenzo (Matricola 3782165).

Dalla documentazione depositata in atti si evince che la ricorrente A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO (18630) non ha provveduto a depositare il ricorso, oltre che la prova di notifica dello stesso alla resistente U.S.D. LUCIGNANO (58565), né ha dato prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva;

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



- preso atto che il ricorso in oggetto non è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- preso atto che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta depositato l'atto introduttivo del procedimento, né risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'Art. 48, comma 2 CGS FIGC.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai